



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

**REGOLAMENTO**  
**DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA E**  
**STRUTTURALE**

Emanato con Decreto Rettorale n. 1119 di data 21.10.1996



## INDICE

Art. 1 - Scopi	2
Art. 2 - Afferenze	2
Art. 3 - Organi del Dipartimento	3
Art. 4 - Funzioni e attribuzioni del Direttore	3
Art. 5 - Composizione del Consiglio di Dipartimento	3
Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio	3
Art. 7 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento	4
Art. 8 - Composizione della Giunta	4
Art. 9 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta	5
Art. 10 - Sezioni	5
Art. 11 - Laboratori	5
Art. 12 - Elezioni e durate in carica	6
Art. 13 - Partecipazione alle sedute	6
Art. 14 - Funzionamento servizi dipartimentali	6
Art. 15 - Inventari	7
Art. 16 - Modifiche del regolamento	7
Art. 17 - Rinvio a leggi vigenti	7

### Art. 1 - Scopi

1. Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale promuove e coordina l'attività di ricerca nell'ambito dei settori propri delle discipline delle quali gli afferenti sono competenti.
2. Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale concorre:
  - all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei Dottorati di Ricerca per le discipline efferenti al Dipartimento stesso.
  - alle attività didattiche relative ad eventuali Scuole di Specializzazione, Corsi di perfezionamento e Scuole dirette a fini speciali, in collaborazione con gli organi direttivi delle medesime, per le quali sussistono insegnamenti afferenti al Dipartimento medesimo.
  - all'attività didattica degli insegnamenti afferenti al Dipartimento, in collaborazione con i Consigli di Facoltà ed i Corsi di Laurea. In particolare, esso coordina l'utilizzazione, da parte degli studenti, delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce un supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle tesi di laurea e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti.
  - all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dall'art. 92 del DPR 382/80.
3. Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale inoltre coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici o privati, secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80, compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia ed all'estero e provvedendo alla pubblicazione ed alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.
5. Il Dipartimento promuove l'aggiornamento professionale del personale.

### Art. 2 - Afferenze

1. Al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale afferiscono:
  - a) i professori ufficiali (ordinari, straordinari, fuori ruolo, associati), i professori a contratto titolari di corsi ufficiali di cui all'art.100 del DPR 382/80 e i ricercatori che hanno optato per il Dipartimento;
  - b) il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario, assegnato al Dipartimento.
2. Salvo il caso di docenti e ricercatori di prima nomina, l'ammissione di nuovi docenti e ricercatori avviene con decorrenza 1° gennaio di ogni anno accademico.
3. Le richieste di afferenza o di trasferimento, dovranno essere presentate al Rettore. I docenti ed i ricercatori di nuova nomina potranno presentare le domande di afferenza contestualmente alla presentazione dei documenti di rito per l'inquadramento. Il Consiglio di Dipartimento nella totalità delle sue componenti esprime parere motivato sulle nuove afferenze, il cui controllo di congruità è comunque demandato alla Commissione per la Ricerca Scientifica.



4. Possono chiedere l'iscrizione al Dipartimento gli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca alla cui organizzazione il Dipartimento concorre.

### **Art. 3 - Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

### **Art. 4 - Funzioni e attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti, nell'ambito del Dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Direttore coadiuvato dalla Giunta, esercita le seguenti attribuzioni:
  - Predisporre annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca, svolto nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica di cui sopra, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione ed alla Commissione per la Ricerca Scientifica.
  - Propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l'eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori, anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di Trento, di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, nonché predisporre i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati.
  - Predisporre, sulla base delle indicazioni del Rettore, il bilancio preventivo accompagnato da una relazione che illustri le attività programmate, nonché le modalità ed i criteri seguiti per la determinazione delle previsioni.
  - Predisporre altresì, il conto consuntivo corredato da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
    - a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
    - b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso dell'anno;
    - c) conseguimento delle attività preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, della collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale ed interuniversitaria;
    - d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio.
  - Mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei Dottorandi di Ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dalle Facoltà e dai Corsi di Laurea.
  - Fatte salve le prerogative dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati, ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento, e dispone il pagamento delle relative fatture, seguendo le procedure dettate dal titolo V del Regolamento di Amministrazione e Contabilità generale dell'Università e dal Regolamento delle spese da effettuarsi in economia.
  - Autorizza le missioni dei singoli componenti del Dipartimento e dispone le relative anticipazioni.
  - Stipula contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'art.66 del DPR 382/80 e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche.
  - E' responsabile della gestione del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento, in accordo con la normativa vigente, nonché delle attrezzature e dei beni inventariati del Dipartimento.
3. Il Direttore può affidare a docenti o ricercatori la gestione di alcune attribuzioni di sua prerogativa, fermo restando che egli ne conserva la responsabilità nei confronti degli organi di Ateneo.

### **Art. 5 - Composizione del Consiglio di Dipartimento**

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
  - a) i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
  - b) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e afferenti al Dipartimento;
  - c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
  - d) il Segretario amministrativo, con voto consultivo e con il compito di segretario verbalizzante.

### **Art. 6 – Attribuzioni del Consiglio**



1. Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni che gli sono esplicitamente demandate (dal DPR 382/80 e dai Regolamenti dell'Università di Trento) ed in particolare:
  - 1 Fatto salvo il diritto di ogni docente e ricercatore di utilizzare i finanziamenti e le strutture per la ricerca secondo quanto previsto dall'art.86 del DPR 382/80, detta i criteri generali per:
    - a) l'uso dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, che dovranno tenere conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili nel corso dell'anno;
    - b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione.
  2. Discute e approva le richieste motivate di finanziamento ed il piano annuale delle ricerche, predisposti dal Direttore coadiuvato dalla Giunta.
  3. Discute e approva il bilancio preventivo.
  4. Discute e approva il conto consuntivo del Dipartimento stesso, predisposti dal Direttore e corredati da una dettagliata relazione.
  5. Dà pareri in merito all'affidamento degli insegnamenti nei corsi del Dottorato di Ricerca
  6. Dà pareri al Consiglio di Facoltà in ordine alle chiamate di professori ed al conferimento delle supplenze, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento.
  7. Limitatamente alle discipline di propria pertinenza, formula le richieste per i posti di ricercatore e dà pareri sull'istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline inserite nel Regolamento Didattico d'Ateneo.
  8. Collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, all'elaborazione e alla attuazione di programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.
  9. Dà pareri in ordine alla stipula di contratti di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. 382/80 con professori e tecnici, nonché di convenzioni con Enti pubblici o privati per l'uso di strutture extra universitarie.
  10. Delibera in merito ad eventuali proposte di attività di ricerca e consulenza stabilita mediante contratti e convenzioni con Enti Pubblici e Privati in conformità a quanto previsto dall'art.60 del DPR 382/80.
  11. Esprime parere motivato sulle domande di afferenza al Dipartimento.

#### **Art. 7 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto e convocato dal Direttore del Dipartimento di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Tale richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, il Consiglio è convocato dal docente incaricato della sua sostituzione.
2. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno quattro volte all'anno, normalmente con scadenza trimestrale.
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei convocati; nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro i quali abbiano giustificato la loro assenza. La mancanza delle rappresentanze non pregiudica la valida costituzione del Consiglio.
4. La convocazione è diramata, di norma, per iscritto, a cura del Direttore a tutti gli interessati almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Consiglio di Dipartimento può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso con mezzi adeguati alle circostanze.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale a cura del Segretario amministrativo. In sua assenza le funzioni sono svolte da un altro membro del Consiglio designato dal Direttore.
7. Un originale del verbale resta a disposizione presso la direzione del Dipartimento, ai Presidi della Facoltà o agli uffici amministrativi per quanto di loro competenza. Estratti del verbale vengono trasmessi al Rettore per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.
8. Gli atti del Consiglio di Dipartimento sono pubblici e sono tenuti a disposizione di chi desidera consultarli.
9. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente articolo, circa la validità delle adunanze e delle deliberazioni e circa le modalità delle votazioni, si applica l'art. 18 del Regolamento generale sull'istruzione universitaria, approvato con R.D. .6/4/1924 n. 674

#### **Art. 8 - Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta:
  - 1) dal Direttore
  - 2) da 2 rappresentanti dei professori di I fascia
  - 3) da 2 rappresentanti dei professori di II fascia



- 4) da 2 rappresentanti dei ricercatori
- 5) da 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo
- 6) dal Segretario amministrativo, con il compito di segretario verbalizzante

#### **Art. 9 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta**

1. Ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all' art. 4.
2. Si esprime inoltre in merito alle proposte da inoltrare all'amministrazione universitaria, per contratti, acquisti, manutenzioni, ecc., per i quali è previsto il ricorso a procedure diverse dalle spese in economia.
3. La giunta è delegata all'approvazione di acquisti e convenzioni, per procedure diverse da quelle in economia, purché la delibera sia accolta all'unanimità dei presenti. Si darà comunicazione della delibera in Consiglio di Dipartimento.
4. Alla Giunta sono attribuite:
  - la funzione di promuovere e coordinare le attività svolte per conto terzi;
  - la funzione di organizzare e coordinare l'attività di seminari interni, svolti con lo scopo di informare sulle singole attività di ricerca e di consentire l'interscambio culturale fra i membri del Dipartimento. Tale attività contribuirà alla formulazione di un giudizio utile alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse interne fra i vari gruppi di ricerca.
5. Su delibera della Giunta approvata dal Consiglio, il Direttore può conferire ad uno o più membri della Giunta stessa delega permanente o a tempo per alcune funzioni specifiche di coordinamento, controllo o rappresentanza. Di tale incarico il delegato risponde in sede di Giunta, mentre il Direttore risponde in sede di Consiglio.
6. La Giunta di Dipartimento è presieduta e convocata dal Direttore del Dipartimento di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Tale richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
7. La convocazione è diramata, di norma, per iscritto, a cura del Direttore a tutti gli interessati almeno 4 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la Giunta di Dipartimento può essere convocata con almeno 24 ore di preavviso con mezzi adeguati alle circostanze.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Delle riunioni della Giunta è redatto il verbale a cura del Segretario amministrativo. In sua assenza le funzioni sono svolte da un altro membro della Giunta designato dal Direttore.
10. Estratti del verbale vengono trasmessi al Rettore per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione.
11. Gli atti della Giunta di Dipartimento sono pubblici e sono tenuti a disposizione.

#### **Art. 10 - Sezioni**

1. Su delibera del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.
2. Le Sezioni costituiscono articolazioni funzionali ai programmi di ricerca in atto, e quindi potranno avere una durata limitata nel tempo, fino alla conclusione dei programmi medesimi.
3. Al termine di ogni anno, la Sezione deve sottoporre al consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte ed un piano preventivo per l'anno successivo sulla base dei quali il Consiglio di Dipartimento delibera, nel quadro della programmazione dell'attività scientifica, circa il proseguimento dell'attività della Sezione.
4. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa.
5. I Responsabili delle Sezioni sono nominati dalla Giunta e coadiuvano il Direttore del Dipartimento nelle pratiche amministrative alla propria Sezione.

#### **Art. 11 - Laboratori**

1. Su delibera del consiglio, il Dipartimento può istituire nel proprio ambito Laboratori di Ricerca, didattici e di servizi, che coadiuvano gli altri organi del Dipartimento, nel coordinare l'attività del personale tecnico, l'uso delle attrezzature e degli spazi loro assegnati.
2. Detti Laboratori nel rispetto della legislazione universitaria vigente, del regolamento d'Ateneo e delle leggi specifiche in materie di prove di Laboratorio, possono svolgere attività per conto terzi.
3. I Responsabili dei Laboratori coadiuvano il Direttore del Dipartimento nella custodia e nella manutenzione delle attrezzature, nell'aggiornamento dell'inventario e nell'applicazione delle norme di sicurezza.
4. I Laboratori non hanno autonomia amministrativa.



5. Al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale è annesso il Laboratorio Prove Materiali e Strutture, ufficiale ai sensi della legge 553 del 1/7/69.
6. Ai fini di quanto previsto dalle leggi 553 del 1/7/69 e n.1086 del 5.11.1971, il Consiglio di Dipartimento nomina annualmente il Responsabile del Laboratorio, scelto fra i professori di ruolo del Dipartimento, afferenti ai raggruppamenti disciplinari di Scienza delle Costruzioni e Tecnica delle Costruzioni, come previsto dalla G.U. n.19 del 20.1.1983

### **Art. 12 - Elezioni e durate in carica**

#### **a) Consiglio**

1. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, approssimato per eccesso, dei nominativi da designare. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Chi partecipa alle attività del Dipartimento con più di una qualifica, concorre comunque ad un solo titolo alle diverse designazioni.
2. Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione elettorale, formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, nominata dal Consiglio fra i suoi membri.
3. Qualora, nel corso del mandato dei membri elettivi del Consiglio si presenti la necessità di sostituzione di una o più persone, subentreranno i primi dei non eletti; per eventuali completamenti si procederà ad elezioni suppletive.
4. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, di cui ai punti b) e c) dell'ART.6, sono convocate non oltre il 30 novembre di ogni anno, con preavviso di almeno 15 giorni. Gli eletti entrano in carica il 1° gennaio dell'anno successivo. Il rappresentante degli studenti resta in carica per la durata di 1 anno, quello del personale tecnico-amministrativo resta in carica per la durata di 3 anni.

#### **b) Giunta**

1. L'elezione dei componenti della Giunta avviene - dopo e contestualmente a quella del Direttore - con voto limitato ad un nominativo nell'ambito delle singole componenti. Qualora per una delle componenti il numero degli aventi diritto all'elettorato passivo fosse pari o inferiore al numero indicato, la rappresentanza è costituita da tutti i membri di quella componente aventi diritto all'elettorato passivo.
2. I membri della Giunta di Dipartimento durano in carica tre anni o comunque fino all'elezione di un nuovo Direttore e possono essere confermati.
3. Nel caso in cui uno o più membri della Giunta si dimettano o decadano, si procede alla loro integrazione entro 30 giorni.

#### **c) Direttore**

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari che abbiano optato per il tempo pieno, dai membri del Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del Rettore.
2. Resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
3. Designa tra i membri della Giunta un professore di ruolo a tempo pieno incaricato della sua sostituzione, in caso di assenza o temporaneo impedimento.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di fare parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore ai tre mesi, il professore di ruolo più anziano, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.

### **Art.13 - Partecipazione alle sedute**

1. Nelle sedute della Giunta o del Consiglio di Dipartimento, quando debbano essere espressi pareri sulla chiamata di professori di I fascia, partecipano solo gli appartenenti a questa fascia; quando trattasi di professori di II fascia partecipano solo i professori di ruolo. Quando debba esprimersi parere sull'attività scientifica dei ricercatori partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori.
2. Nel caso congiunto in cui il Consiglio di Dipartimento debba esprimere parere ai sensi del 3° comma, punto 4 dell'art.85 del DPR 382/80, in cui si verifichi temporanea assenza del Direttore e quando il suo sostituto sia docente di II fascia, quando trattasi di questioni relative a professori di I fascia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Decano dei professori di I fascia.

### **Art. 14 - Funzionamento servizi dipartimentali**

1. Il Direttore del Dipartimento stabilisce le norme che disciplinano il funzionamento del Dipartimento, compreso l'accesso allo stesso, ai singoli laboratori ed alle officine, anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.



2. Il Direttore, con l'ausilio degli uffici competenti dell'Università, cura la pubblicazione delle norme di sicurezza e di tutela dell'ambiente e dà disposizioni per la loro applicazione.

#### **Art. 15 - Inventari**

1. Il materiale inventariabile affidato al Dipartimento all'atto della sua attivazione o in tempi successivi od acquistato in seguito, anche utilizzando fondi finalizzati, viene registrato sull'inventario del Dipartimento. Fanno eccezione i materiali acquistati con fondi di contratti C.N.R. e di altri Enti per i quali esista un apposito inventario dell'Ente.

#### **Art. 16 - Modifiche del regolamento**

1. In qualsiasi momento, su proposta della Giunta, o di un terzo dei membri del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio con la maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto, può proporre agli organi componenti, modifiche ed integrazioni al presente Regolamento.

#### **Art. 17 - Rinvio a leggi vigenti**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.